

## **Lavoro all'estero – il distacco all'estero – distacco in ambito C.E.E.**

### Concetto di distacco regolare

E' necessario che il lavoratore dipendente da un'azienda di un paese CE sia inviato nel territorio di un altro Stato membro per svolgere per conto dell'impresa di appartenenza un lavoro la cui durata non superi i 12 mesi.

L'impresa distaccante deve esercitare abitualmente attività significative nello Stato dove è stato disposto il distacco.

### Casi di esclusione:

1. quando l'impresa distacchi il lavoratore presso un'impresa di uno Stato membro, e questa, a sua volta, lo distacchi presso impresa di altro Stato membro (doppio distacco);
2. il lavoratore venga assunto in uno Stato membro da un'impresa situata in altro Stato membro, per svolgere attività nel primo Paese.

### Procedura

E' necessario ottenere presso gli uffici a ciò delegati nello Stato dell'impresa distaccante apposito certificato definito di "legislazione applicabile".

### Trattamento

Vige il principio di parità di trattamento dei lavoratori distaccati nei confronti dei cittadini del Paese di lavoro.

### Il rapporto assicurativo

Vige il principio dell'unicità del rapporto assicurativo. Non è ammessa una doppia contribuzione. Vige il principio della territorialità. Si applica pertanto la normativa previdenziale del Paese dove il lavoratore è distaccato.

Vigono però delle eccezioni:

1. se il distacco è a termine;
2. se esistono accordi tra le Autorità dei due Stati membri.